



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 26 del Registro. Seduta del 06/05/2016

Oggetto: Adozione Regolamento per disciplinare l'Installazione di Singole Giostre e Piccoli Complessi di Attrazione

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di maggio alle ore 18:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Fausto Vecchio**.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 21

Assenti n° 4

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	Cariello Massimo	X
2	Petrone Antonio	X
3	Di Candia Teresa	X
4	Conte Antonio	X
5	Sgritta Gianmaria	X
6	Cennamo Cosimina	X
7	Guarracino Luigi	X
8	Fido Santo Venerando	X
9	Domini Mario	
10	Rosamilia Filomena	X
11	Vecchio Fausto	X
12	Masala Emilio	X
13	Presutto Giancarlo	X

N.	COGNOME E NOME	PRES.
14	Piegari Giuseppe	X
15	Marchesano Vincenzo	
16	Busillo Carmine	X
17	Grasso Roberto	X
18	Altieri Rosa	
19	Merola Pierluigi	X
20	Infante Pasquale	X
21	Rizzo Francesco	
22	La Brocca Giuseppe	X
23	Bonavoglia Vittorio	X
24	Cuomo Antonio	X
25	Cardiello Damiano	X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IV Punto all'O.d.G.

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE. APPROVAZIONE.

II PRESIDENTE introduce il regolamento per l'istallazione delle singole giostre e di piccoli complessi di attrazione, dovuto all'iniziativa di alcuni consiglieri comunali e licenziato dalla Commissione all'unanimità.

Concede la parola al consigliere Piegari, Presidente della Commissione, che ha approvato il regolamento.

L'intervento è riportato integralmente in separato atto, allegato alla presente (allegato sub."b").

Interviene il cons. **PIEGARI** che presenta il regolamento in oggetto precisando che lo stesso è stato elaborato su invito della consigliera Altieri. Ritiene che regolamentare l'esercizio delle attività di installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazioni è stata avvertita come necessità per mettere ordine in una gestione delle stesse molto spesso caotica e poco chiara.

Ringrazia tutti i commissari per la partecipata collaborazione, in quanto la proposta è stata vagliata attentamente in commissione congiunta Affari Istituzionali e Politiche Sociali e passa ad illustrare le peculiarità del regolamento.

L'intervento è riportato integralmente in separato atto, allegato alla presente (allegato sub."b").

Interviene il cons. **PETRONE** che precisa che la proposta è stata elaborata per dare la possibilità di reperire quanti più spazi ludico ricreativi, sia su spazi comunali e anche su spazi privati in modo da rendere il gioco più libero e possibile.

Anticipa che su questo regolamento ci sarà un voto favorevole da parte del PD.

L'intervento è riportato integralmente in separato atto, allegato alla presente (allegato sub."b").

Interviene il cons. **CONTE** che chiede, attraverso gli uffici comunali, di individuare delle aree, anche degradate, e individuare, con un bando eventualmente pubblico, dove poter installare queste attività.

L'intervento è riportato integralmente in separato atto, allegato alla presente (allegato sub."b").

Il **PRESIDENTE**, poiché non ci sono interventi per dichiarazioni di voto, passa alla votazione.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

PRESENTI E VOTANTI: N. 21 (Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Busillo, Grasso, Merola, Infante, La brocca, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

ASSENTI: 4 (Domini, Marchesano, Altieri, Rizzo)

VOTI FAVOREVOLI: N. 21(Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Busillo, Grasso, Merola, Infante, La brocca, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

ASSENTI: 4 (Domini, Marchesano, Altieri, Rizzo)

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0

VOTI CONTRARI: N. 0

LA PROPOSTA DI DELIBERA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITA'' DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

PRESENTI E VOTANTI: N. 21 (Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Busillo, Grasso, Merola, Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

ASSENTI: 4 (Domini, Marchesano, Altieri, Rizzo)

VOTI FAVOREVOLI: N. 21(Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Busillo, Grasso, Merola, Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0

VOTI CONTRARI: N. 0

L'IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA PROPOSTA DI DELIBERA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso:

- che l'art. 9 L.18 marzo 1968, n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'istallazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimenti non permanenti, dei piccoli complessi di attrazione;
- che come stabilito dall'art. 2 L. 337/68 sono denominati "spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile;
- che per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un parco di divertimenti ai sensi della vigente normativa;
- che l'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n° 337 demanda alle Amministrazioni comunali l'approvazione del Regolamento e l'individuazione delle aree disponibili per l'istallazione delle, attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ;
- che il D.M. 18 maggio 2007, recentemente modificato con D.M. 13 dicembre 2012, definisce per spettacolo viaggiante tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti di divertimento;
- che gli spettacoli o trattenimenti da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico sono riconducibili all'art. 68 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza di regolamentare le attività di istallazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione.

Considerato che le recenti riforme legislative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza delle amministrazioni comunali anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere ad adottare il suddetto Regolamento Comunale per lo svolgimento le attività di istallazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione;

Considerato, altresì, che tale regolamento è stato discusso nella seduta congiunta della I e III Commissione Consiliare del 12.02.2016;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Vista L. 18 marzo 1968 n° 337;

Visto il D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente.

SI PROPONE

Di adottare il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle attività di installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione **su aree pubbliche, costituito da 11 articoli**, disciplinante le attività di installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione, che viene allegato al presente deliberato sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizione regolamentare vigente, concernente la specifica materia.

Dare atto, altresì, che il Regolamento de quo entra in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi, al Responsabile Area P.O. di Polizia Municipale, al Responsabile Area P.O. Finanze - Tributi, al Responsabile P.O. Area Urbanistica e Ambiente (Servizio Ambiente) ed al Responsabile Area P.O. Patrimonio (Servizio Manutenzione), per gli adempimenti di rispettiva competenza.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza per cui si rende necessario l'imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la votazione riportata,

DELIBERA

- **Di adottare il Regolamento Comunale** per lo svolgimento delle attività di installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione **su aree pubbliche, costituito da 11 articoli**, disciplinante le attività di installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione, che viene allegato al presente deliberato sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che il presente regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizione regolamentare vigente, concernente la specifica materia.
- **Di dare atto, altresì**, che il Regolamento de quo entra in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.
- **Di trasmettere, altresì**, copia del presente atto al Responsabile Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi, al Responsabile Area P.O. di Polizia Municipale, al Responsabile Area P.O. Finanze – Tributi, al Responsabile P.O. Area Urbanistica e Ambiente (Servizio Ambiente) ed al Responsabile Area P.O. Patrimonio (Servizio Manutenzione), per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazioni

Ai sensi della L. 18/3/68 n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della legge 337 del 18/3/68.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della stessa Legge.

Sono considerati tali le attività, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, anche in occasione di feste o fiere locali.

Articolo 1

TIPOLOGIE E CATEGORIE

Per tipologie e categorie s'intendono quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'"elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337:

- A) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
- B) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
- C) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ad utilizzazione mista;
- D) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "giochi a premio";
- E) attrazioni complementari: piccole attrazioni che non superano i 2 mq di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.

Articolo 2

DESTINAZIONE AREE

Le attività, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 337/1968, possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, la cui scelta è demandata al Comando di Polizia Municipale.

Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni possono anche essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, dove si svolgono manifestazioni di vario genere (fiere, sagre, iniziative di carattere benefico) dietro consenso scritto degli organizzatori.

Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree adiacenti.

In ogni caso, le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare, ai fini dell'agibilità dell'area.

Articolo 3

CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni è rilasciata dal Responsabile Area P.O. Attività Produttive, ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del TULPS ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. È ammessa la rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del TULPS.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli articoli 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché della Legge n. 337 del 18 marzo 1968.

Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.

La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento, dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità pubblica.

Articolo 4

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al possesso della licenza di servizio e del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentano le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività.

Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal seguente regolamento, in capo al richiedente devono risultare:

- A) cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria con regolare permesso di Soggiorno;
- B) copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose;
- C) deposito cauzionale pari a 250,00 euro, producendo l'avvenuto pagamento;
- D) titolarità di licenza valida per l'esercizio dell'attività di attrazionista rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta.

Articolo 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Chiunque intenda installare temporaneamente singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni (insieme di strutture mobili, composto da un massimo di 6 attrazioni di varia tipologia, collocate in base alla superficie disponibile) deve presentare apposita istanza redatta in bollo e corredata dalla documentazione richiesta almeno 30 (trenta) giorni prima della collocazione dell'attrazione.

Saranno ritenute non accolte le istanze pervenute dopo la data sopra citata.

Qualora il gestore non possa essere presente nella conduzione dell'attrazione, nella domanda deve indicare un conduttore (ai sensi dell'articolo 2 lettera F del Decreto Ministeriale 18/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Il conduttore deve apportare propria firma per accettazione.

Ai fini dell'accettazione delle domande, viene tenuto conto dell'ordine di presentazione delle istanze (farà fede la data e l'orario di invio della PEC).

Le domande non presentate tramite pec saranno escluse.

Articolo 6

DOCUMENTAZIONE

La domanda di concessione di suolo pubblico per la attività del Parco Divertimenti dovrà essere redatta secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviata per PEC al Responsabile Area P.O. Attività Produttive (PEC: aapp.eboli@asmepec.it) entro e non oltre 30 (trenta) gg. precedente l'inizio delle attività del parco divertimenti pena l'esclusione.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta:

- Autorizzazione spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS);

- Atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui agli artt. 4 e 5 D.M. Interno 18 maggio 2007;
- Pagamento canone occupazione suolo pubblico;
- Certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M. Interno 18 maggio 2007), corredata da elaborati tecnici;
- Polizza assicurativa valida per ciascuna attrazione per responsabilità civile verso terzi;
- Attestazione o asseverazione tecnica del corretto montaggio/messa a terra dell'attrazione, corredata da elaborati tecnici;
- Attestazione con specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del D.M. del Ministero dell'Interno 18/05/2007, oppure da libero professionista;
- Copia carta di identità del titolare;

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- ♦ complete generalità degli esercenti individuati per lo svolgimento dell'attività
- ♦ residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
- ♦ codice fiscale
- ♦ periodo (turni) per il quale viene richiesta la concessione
- ♦ la denominazione ministeriale delle attrazioni che verranno collocate;
- ♦ l'ubicazione dell'area ove si svolgerà la manifestazione con l'indicazione delle attrazioni.

Articolo 7

ISTRUTTORIA

L'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), esaminate le domande pervenute, rilascia l'autorizzazione temporanea alla gestione dell'attrazione con indicato il periodo dell'attività.

Articolo 8

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:

- A) Non occupare l'area destinata prima di 10 giorni dall'inizio attività;
- B) Non smontare le attrazioni prima del termine obbligatorio di permanenza;

- C) Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio attività;
- D) Corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico;
- E) Non aumentare le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate;
- F) Rispettare gli spazi assegnati;
- G) Non impiegare nella gestione dell'attrazione personale diverso da quello preventivamente comunicato;
- H) Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata dalle attrazioni;
- I) Al termine dell'occupazione, lasciare libera l'area da rifiuti ed ingombri vari. In caso di inadempienza, oltre alla sanzione prevista, le spese sostenute per la pulizia saranno trattenute dal deposito cauzionale;
- L) Moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni;
- M) Osservare tutte ulteriori le norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti che l'Amministrazione vorrà eventualmente impartire mediante emissione di Ordinanza.

ARTICOLO 9

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Legislativo 18/08/200 n. 267 introdotto dall'articolo 16 della Legge 16/01/2003 n. 3.

-Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera A del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento in misura ridotta pari a 250,00 euro con l'obbligo di rimozione delle attrazioni.

- Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera B del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro.

-Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera C del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

-Chlunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera E/F del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento in misura ridotta pari a 250,00 euro ed alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

-Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera G del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

-Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera H/I del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento in misura da 80,00 euro a 500,00 euro. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

-Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 lettera L/M del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro.

- Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste per legge.

Articolo 10

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Municipale.

Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli agenti della Polizia Municipale ed il personale ispettivo possono assumere informazioni, procedere a rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò risulti necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento.

Articolo 11

RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme previste per gli spettacoli circensi nonché le norme previste dagli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.



Comune di Eboli

Oggetto: Adozione Regolamento per disciplinare l'installazione di Singole Giostre e Piccoli Complessi di Attrazione

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 03/05/2016

Il Responsabile Area
F.to Francesco Mandia

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 06/05/2016

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì 06/05/2016

Segretario Generale
F.to Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL PRESIDENTE
F.to Fausto Vecchio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 08/06/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 23/06/2016, n. di pubblicazione 1654

Il Servizio Segreteria Generale
F.to Anna Masci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/06/2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
 Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 08/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livia Lardo